

SP144 - AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA

Provvedimento n. 23999

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 26 luglio 2012 da parte della società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. (di seguito, AEVV);

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO che la società AEVV, in quanto gestore in via esclusiva del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Sondrio e del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni di Sondrio, Tirano e Valdisotto, entrambi a partire dal 1° gennaio 2011, è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale in condizioni di monopolio legale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che AEVV, in quanto gestore in via esclusiva dei servizi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è monopolista legale, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alla gestione calore, alla vendita di energia elettrica, alla gestione di farmacie ed alla gestione di parcheggi è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita è emerso che AEVV ha svolto direttamente ed in assenza di separazione societaria l'attività di gestione calore in concorrenza dal 1° gennaio 2011 al 14 giugno 2011 e l'attività di vendita di energia elettrica in concorrenza dal 1° gennaio 2011 al 1° febbraio 2012;

CONSIDERATO altresì che dalla documentazione acquisita è emerso che AEVV continua a svolgere direttamente e, pertanto, in assenza di separazione societaria, le attività di gestione di farmacie e di gestione di parcheggi pubblici in concorrenza;

RITENUTO che, nel caso di specie e con riferimento allo svolgimento di tali attività di gestione calore, vendita di energia elettrica, gestione di farmacie e gestione di parcheggi pubblici, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, commi 2-*bis*, ed è per tale ragione imputabile a AEVV;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 di euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

DELIBERA

a) di contestare alla società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A., gestore in via esclusiva del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Sondrio e del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni di Sondrio, Tirano e Valdisotto, la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per i) non aver operato mediante una società separata nell'attività di gestione calore, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 14 giugno 2011, ii) non aver operato mediante una società separata nell'attività di vendita di energia elettrica, nel periodo dal 1° gennaio

2011 al 1° febbraio 2012; iii) non operare mediante una società separata nell'attività di gestione di farmacie e parcheggi pubblici, a partire dal 1° gennaio 2011;

b) di contestare alla società dell'Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della società dell'Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Manzoni;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2013.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella